



Istituto d'Istruzione Superiore "Vincenzo Capirola"

Piazza C. Battisti, 7/8 - 25024 Leno (BS)
Tel +39-030906539 - 0309038588 - Fax +39-0309038061
info@capirola.com - bsis00900x@istruzione.it - bsis00900x@pec.istruzione.it

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 - 25016 Ghedi (BS)
Tel +39-030901700 - 0309050031 - Fax +39-0309059077
liceoghedi@capirola.com



ANCS
ISO 9001

Codice Meccanografico: BSIS00900X

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171

PROC. BS 3106/17

Prot. n. 4845 del 01/09/2017

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

Pos. C 24 d

TRA

L'istituto di Istruzione Superiore "Vincenzo Capirola" - di seguito nominato "soggetto promotore", con sede in Piazza C. Battisti 7/8 - 25024 LENO (BRESCIA)

Codice fiscale e Part. I.V.A. 97000580171

rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Ermelina Ravelli
nata a Pian d'Artogne (BS) il 07/04/1951

E

La PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via Lattanzio Gambara 40 - Brescia (Bs) partita IVA 80057360176 / codice fiscale 80057360176, rappresentato dal Signor Dott. Buonanno Tommaso nato/a a Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 17/07/1949

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione del percorso formativo nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi del D.G.R. 825 del 25/10/2013 della Giunta regione Lombardia, in coerenza con le leggi Reg. 22/2006 e 19/2007, sono regolamentati gli indirizzi regionali in materia di tirocini, periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale. In particolare, ai sensi dell'all. A del D.G.R. 825, le istituzioni scolastiche possono promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di istruzione e formazione sulla base di una convenzione di un progetto formativo.
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il tirocinio curricolare rappresenta un momento di alternanza scuola-lavoro, ovvero un periodo di apprendimento mediante esperienza di lavoro che si alterna a momenti di formazione in aula.
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1: Definizione di tirocinio

1. il soggetto ospitante, su proposta dell'Istituto di istruzione superiore V. Capirola di Leno (BS), si impegna ad accogliere studenti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro previsti nei piani di studio e/o nel piano dell'offerta formativa ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art.3
2. la durata del tirocinio è definito nei singoli Progetti formativi individuali tra un minimo di 2 settimane a un massimo di quattro settimane di norma continuative. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

Art. 2. Inquadramento giuridico del tirocinante

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

ART. 3: Progetto Formativo Individuale

1. Il progetto formativo individuale è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il progetto formativo individuale contiene il nominativo del tirocinante destinatario delle attività di alternanza scuola-lavoro e quelli dei tutor interno ed esterno.
3. Esso determina gli obblighi del tirocinante, gli obiettivi formativi, l'inizio e la durata del tirocinio, l'orario di lavoro, la sede operativa e tutti gli ulteriori dati integrativi relativi allo svolgimento di ogni singolo tirocinio. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è del soggetto promotore
4. Il progetto formativo è definito e verificato da un docente tutor interno, designato dal soggetto promotore, e da un tutor formativo esterno indicato dal soggetto ospitante. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
5. Il progetto formativo individuale viene sottoscritto, oltre che dalle parti della presente convenzione, dal tirocinante che si impegna al rispetto degli obblighi in esso indicati.

ART. 4: funzioni tutor interno ed esterno

1. Il docente tutor interno svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale.

In particolare il docente tutor interno

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte;
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure di tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

Art. 5: diritti e obblighi del tirocinante

1. il tirocinante è tenuto a

- a) svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente;
- c) ottemperare, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze.
- e) avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio;

2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor interno e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante:

- a) una attestazione rilasciata dal soggetto promotore di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento
- b) un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio.

3. L'esperienza di tirocinio sarà validata dall'ente promotore se il tirocinante frequenterà almeno i 3/4 del monte ore previsto.

4) Inoltre il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto

ART.6: garanzie assicurative

Il Tirocinante è coperto da polizza assicurativa RCT n° 147462126 e polizza infortuni n° 147462164 stipulate con la società assicuratrice Pluriass di Novara, durante tutta l'attività extra scolastica, sia presso la sede o presso filiali o cantieri di lavoro. Inoltre il Ministero del Lavoro con parere del 30/01/1998 in (AIB notizie n° 1/98 pag. 68) ha precisato che per tali esperienze, l'assicurazione I.N.A.I.L., vale la forma della "Gestione per Conto" che esime le aziende ospitanti dall'obbligo dell'apertura di apposita posizione assicurativa presso l'Istituto. Ciò non esonera il soggetto ospitante dal rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si rimanda anche alla circ. INAIL n. 44 del 21/11/2016 per la trattazione specifica degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro.

ART. 7: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.201, integrato dal Protocollo Tecnico provinciale relativo alla sicurezza nell'ambito delle attività di alternanza e tirocini formativi, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata come segue:

- formazione generale: erogazione a carico del "soggetto promotore" (almeno 4 ore)
- formazione specifica: erogazione a carico del "soggetto promotore", secondo i contenuti indicati nell'allegato C del Protocollo Tecnico e in funzione delle attività specifiche che il tirocinante svolgerà all'interno dell'azienda ospitante. In generale l'ente promotore eroga la formazione agli studenti in modo curriculare o extracurriculare per almeno 8 ore (corrispondenti a rischio medio), tenuto conto del contesto nel quale gli studenti si inseriscono in base al profilo formativo.

Inoltre il soggetto promotore si impegna a:

a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza, raccogliendo le informazioni tramite il "modulo valutazione rischi per l'attività di alternanza";

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

3) Per quanto riguarda la "Sorveglianza sanitaria", ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, se non garantita dall'azienda, viene posta a carico dell'Istituzione scolastica o della famiglia, secondo il regolamento interno. L'ente ospitante è tenuto a informare il genitore e l'Istituzione scolastica circa le modalità della sorveglianza sanitaria, se dovuta.

ART. 8: durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di 24 mesi. L'attivazione di ciascun tirocinio è però subordinata alla espressa disponibilità dell'ente ospitante, all'individuazione del tirocinante e alla sottoscrizione del progetto formativo individuale.

Firma per l'ente formativo promotore IIS V.Capirola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermelina Ravelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Firma per l'azienda ospitante Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

Brescia, 21 DIC. 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Tommaso Buonanno

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013

PROF. GIULIO FIORE DEL LA BIBLIOTECA

2000